Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 13 giugno 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1952

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1952, n. 4574.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di via Trevisani, 2, di Bari.

N. 4574. Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di via Trevisani n. 2, di Bari, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1953
Atti del Governo, registro n. 77, *foglio n.* 11. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1952, n. 4575.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di via Appia, 54, di Capua.

N. 4575. Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di via Appia n. 54, di Capua, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1953
Atti del Governo, registro n. 77, *foglio n.* 10. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1952, n. 4576.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Augusta.

N. 4576. Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Augusta, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1953
Atti del Governo, registro n. 77, *foglio n.* 9. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1952, n. 4577.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale n. 1 di via Crispi di Taranto.

N. 4577 Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale n. 1, di via Crispi di Taranto, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1953
Atti del Governo, registro n. 77, *foglio n.* 27. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4578.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione in parrocchia della Curazia del SS.mo Cuore di Gesù, in località Stoner del comune di Enego (Vicenza).

N. 4578. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Padova in data 13 giugno 1951, integrato con dichiarazione 17 settembre 1951, relativo all'erezione in parrocchia della Curazia del SS.mo Cuore di Gesù, in località Stoner del comune di Enego (Vicenza). Inoltre viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa del SS.mo Cuore di Gesù, sede della parrocchia anzidetta e la Chiesa stessa viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore da Francescato ed altri, consistente in immobili valutati L. 40.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1953
Atti del Governo, registro n. 77, *foglio n.* 30. — PALLA

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1953.

Consolidamento e trasferimento parziale dell'abitato di Balestrino in provincia di Savona, ai sensi della legge 10 gennaio 1952, n. 9.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 10 gennaio 1952, n. 9;

Ritenuta la necessità di procedere al consolidamento e al trasferimento parziale in altra sede dell'abitato di Balestrino, minacciato da movimento franoso causato dalle alluvioni dell'estate-autunno 1951 in Liguria;

Sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, con sede in Genova;

Decreta:

L'abitato di Balestrino, in provincia di Savona, è da consolidare a cura e spese dello Stato ai termini della citata legge 10 gennaio 1952, n. 9, limitatamente alle zone appresso indicate:

A) a nord e nord-ovest del tronco di strada del cimitero tra i ponti sul rio Ramà e sul rio Colla; da una linea che staccandosi dal predetto ponte nel rio Colla ne segue il tracciato e poi piega ad est e passa tangen-

zialmente al lato sud del Castello e si prolunga fino all'incrocio del rio Canal, dal rio stesso fino al ponte della strada Balestrino-Toirano;

B) a est dell'alveo del rio Banche fino alla confluenza col rio del Ponte denominato anche rio Barescione;

C) a sud dell'alveo del rio Barescione fra la confluenza del rio Ramà e la confluenza del rio Banche;

D) a ovest e sud-ovest dell'alveo del rio Ramà fra il ponte della strada del cimitero e la confluenza del rio Barescione.

Lo stesso abitato è da trasferire, a norma della detta legge 10 gennaio 1952, n. 9, limitatamente a tutta la zona a sud, ad ovest e ad est del Castello, fino ai limiti dell'abitato da detti tre lati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 aprile 1953

Il Ministro per i lavori pubblici
ALDISIO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1953
Registro n. 16 *Lavori pubblici, foglio n.* 18

(2714)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1953.

Misura del contributo da trattenere alle ditte di concessioni speciali per la coltivazione del tabacco a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi sull'importo dei prodotti in colli del raccolto 1952.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297;

Tenuto conto delle necessità finanziarie dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Decreta:

Il contributo da trattenere alle ditte di concessioni speciali per la coltivazione del tabacco a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, sull'importo dei prodotti in colli del raccolto 1952 acquistati dall'Amministrazione dei monopoli od esportati è stabilito nella misura del 5 per mille di tale importo al netto della tassa di vigilanza e degli interessi dovuti dalle ditte medesime all'Amministrazione per le anticipazioni da questa corrisposte.

Nel calcolo del suddetto importo le frazioni inferiori a L. 1000 sono trascurate.

L'Amministrazione dei monopoli è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1953
Registro n. 3 *Monopoli, foglio n.* 153. — TAFURI

(2666)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1953.

Istituzione in Salerno dell'ufficio dei conti correnti postali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520;

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 71 del regolamento generale dei Servizi postali (parte II Servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775;

Riconosciuta la opportunità di istituire un ufficio dei conti correnti postali a Salerno;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Decreta:

E' istituito in Salerno l'ufficio dei conti correnti postali, che funzionerà a datare dal 18 maggio 1953.

Il detto ufficio è posto alle dipendenze della Direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Salerno e disimpegnerà il servizio nei rapporti con i correntisti aventi domicilio nelle provincie di Avellino, Potenza e Salerno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1953

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1953
Registro n. 12 *Ufficio riscontro poste, foglio n.* 301. — FAGGIANI

(2700)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1953.

Designazione della Cassa depositi e prestiti a concedere mutui a Provincie e Comuni, per fronteggiare il disavanzo economico dei loro bilanci dell'anno 1952.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1 e 3 della legge 27 marzo 1953, n. 177, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80, del 7 aprile successivo, riguardanti l'autorizzazione ai Comuni ed alle Provincie a contrarre mutui, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, per fronteggiare il disavanzo economico dell'anno 1952;

Considerato che l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, stabilisce che i predetti mutui devono essere concessi da istituti di credito all'uopo designati;

Visti i precedenti decreti Ministeriali di designazione degli istituti abilitati ad effettuare simili operazioni per gli anni anteriori al 1952 ed, in particolare, visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1952, n. 290143, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo successivo, al registro n. 6 Tesoro, foglio n. 34, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 5 aprile 1952, mediante il quale fu designata, per l'anno 1951, la Cassa depositi e prestiti;

Vista la lettera 30 aprile 1953, n. 39335, della predetta Cassa depositi e prestiti e considerata l'opportunità di designare la Cassa medesima per le operazioni

di mutuo relative all'anno 1952 e di cui agli articoli 1 e 3 della citata legge 27 marzo 1953, n. 177, con riserva di provvedere in seguito, se in quanto risulterà conveniente e necessario, ad altre designazioni;

Decreta:

La Cassa depositi e prestiti è designata per la concessione dei mutui che i Comuni e le Provincie possono essere autorizzati a contrarre, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 27 marzo 1953, n. 177, per fronteggiare il disavanzo economico dei loro bilanci dell'anno 1952.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1953

p. *Il Ministro*: AVANZINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1953
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 243. — GRIMALDI

(2779)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1953.

Costituzione del Comitato del Fondo indennità impiegati privati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito in legge, con modifiche, con la legge 2 ottobre 1942, n. 1251;

Visto l'art. 1 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 708;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate e delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato del Fondo per l'indennità agli impiegati è composto come segue:

Presidente:

il presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Membri:

Pilia dott. Cesare e Giacalone avv. Giovanni, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Castagnoli dott. Pietro e Mancini dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Toscani avv. Rosario, in rappresentanza degli industriali;

Lo Vecchio Musti prof. Manlio, in rappresentanza dei commercianti;

Pastina avv. Domenico, in rappresentanza degli agricoltori;

Casale dott. Guido, in rappresentanza delle aziende del credito;

Anselmi dott. Anselmo, in rappresentanza delle imprese assicuratrici;

Donati avv. Manlio, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Carroni Attilio, in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Azais Francesco Ettore, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Castillet dott. Antonio, in rappresentanza dei lavoratori del credito;

Donelli Iono, in rappresentanza dei lavoratori dell'assicurazione;

il direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

il capo servizio dell'Istituto nazionale delle assicurazioni addette al Fondo.

Art. 2.

L'ufficio di segreteria del Comitato predetto, è composto dal dott. Stochino Giuseppe, funzionario di gruppo *A* del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e dal dott. Serrazanetti Valentino, funzionario dell'Istituto nazionale delle assicurazioni addetto al Fondo.

Roma, addì 26 maggio 1953

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(2790)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1953.

Proroga del termine per la denuncia all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e per il versamento del relativo diritto di statistica per l'anno 1953.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti gli articoli 4 e 5, lettera *a*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, ratificato, con modificazioni, con legge 5 gennaio 1953, n. 33;

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1953, n. 131 (04)5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 58 del 10 marzo 1953, relativo alla denuncia degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) ed al versamento del diritto di statistica dovuto;

Ritenuta la necessità di prorogare il termine stabilito dal suddetto decreto Ministeriale 3 marzo 1953;

Decreta:

Il termine stabilito dall'art. 1 del decreto Ministeriale 3 marzo 1953, n. 131(04)5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 58 del 10 marzo 1953, per la denuncia all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e per il versamento del relativo diritto di statistica per l'anno 1953, è prorogato al 30 settembre 1953.

Roma, addì 4 giugno 1953

Il Ministro: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1953
Registro n. 39 *bilancio Trasporti, foglio n.* 222. — MONACELLI

(2775)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione allo smercio in bottiglie dell'acqua minerale denominata « Fonte Pasubio »

Con decreto n. 584 del 21 maggio 1953, la Società acque minerali del Pasubio è autorizzata a smerciare in bottiglie l'acqua medio-minerale bicarbonato-solfato-alcalino-terrosa, denominata « Fonte Pasubio » che sgorga in Valli del Pasubio, frazione Staro.

L'acqua verrà imbottigliata con procedimenti ed attrezzature tecniche moderne, in bottiglie da litri 1, ½, e un ¼, e sarà addizionata di gas acido carbonico. L'etichetta è di formato rettangolare della misura di cm. 19×12.

Nel riquadro centrale in alto figura un disegno in inchiostro azzurro su fondo bianco raffigurante il profilo del massiccio montuoso. Ai piedi del disegno a sinistra è scritto « Staro Prov. Vicenza 650 metri sul livello del mare », ed a destra « Sacro Pasubio Surgens ».

Sotto al centro, in caratteri grandi su fondo rosso, la denominazione dell'acqua « Fonte Pasubio » seguita in caratteri più piccoli dalla dicitura « gradevolissima acqua minerale ».

Nella parte più bassa del riquadro centrale figura, a sinistra, un grafico indicante la posizione della località di Staro relativamente ad altre città del Veneto; a destra la dicitura « Società Acque Minerali del Pasubio-Schio ».

Nel riquadro di destra sono riportate le indicazioni dell'analisi chimica firmata dai professori Luigi Musaio e dottor Alberto Carretta, e dell'analisi batteriologica firmata dal professore Melchiorre De Chigi, della Università di Padova.

Nel riquadro sinistro è riportato il giudizio batteriologico del prof. Aldo Cestari dell'Università di Modena.

Il tutto conforme all'originale allegato al presente decreto.

Le bottiglie saranno munite di tappi a corona a chiusura ermetica tale da non permettere adulterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

L'imbottigliamento verrà eseguito nello stabilimento costruito in prossimità della fonte, secondo il progetto tecnico allegato agli atti.

(2746)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 370 dell'8 giugno 1953. Prezzi del perfosfato minerale, delle scorie Thomas, dei concimi azotati e dei concimi composti.

A parziale modifica della circolare n. 332 del 1° agosto 1952, il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 370 dell'8 giugno 1953, ha adottato le seguenti decisioni.

PERFOSFATO MINERALE

1. Con decorrenza dal 1° luglio 1953 il prezzo massimo del perfosfato minerale viene stabilito in L. 83.50 per unità di anidride fosforica in esso contenuta, per merce insaccata, peso lordo per netto, resa su mezzo di trasporto franco fabbrica, escluso imballaggio da fatturare a parte. Per le consegne alla rinfusa il prezzo è riferito al peso netto.

Con la stessa decorrenza il prezzo del perfosfato minerale granulato è stabilito in L. 85,50 per unità di anidride forforica alle medesime condizioni di consegna.

2. Resta invariato quanto in precedenza stabilito per le consegne dirette al consumatore, e per la determinazione dei prezzi locali.

3. Fermo restando quanto in precedenza stabilito per i compensi di distribuzione, si conferma che il compenso di L. 25 al quintale previsto per il grossista potrà essere aggiunto in fattura dal produttore nelle vendite ai commercianti che, per l'intera campagna (1° luglio-30 giugno successivo), non ritirino complessivamente dallo stesso fornitore un quantitativo di almeno 5000 q.li di perfosfato minerale.

SCORIE THOMAS

Il prezzo massimo delle scorie Thomas, contenenti 18/20 % di anidride fosforica (P_2O_5) di cui solubile non meno del 75 %, con finezza di macinazione superiore al 75 % al setaccio Kahl n. 100, merce insaccata peso lordo per netto, compreso imballaggio in sacchi carta, resa franco vagone alla stazione destino Ferrovie Stato o ferrovie secondarie ammesse al servizio cumulativo, è stabilito in L. 1800 al quintale.

In confronto del prezzo di L. 1800 sono stabiliti i seguenti abbuoni:

per ritiri entro il mese di giugno 1953, L. 175 al quintale;

per ritiri entro il mese di luglio 1953, L. 100 al quintale.

Nei suddetti prezzi, da valere anche per il prodotto importato, sono compresi l'imposta generale sull'entrata, sia per la merce che per l'imballaggio, ed il compenso al grossista.

I Comitati provinciali dei prezzi determineranno i prezzi di vendita al consumo delle scorie Thomas aggiungendo ai prezzi come sopra fissati le seguenti voci:

a) spesa di trasporto dalla stazione ferroviaria di destino al magazzino di vendita, con l'aggiunta di una quota per calo e sfrido non superiore al 2 % del prezzo franco destino;

b) il compenso al dettagliante in ragione di L. 40 per quintale;

c) l'i.g.e. relativa all'imballo per i successivi passaggi.

I predetti Comitati provinciali specificheranno che i prezzi così determinati valgono anche per il prodotto importato.

CONCIMI AZOTATI

Con decorrenza dal 1° luglio 1953 sono stabiliti come segue i prezzi massimi dei fertilizzanti (lire per quintale)

MESE DI ACQUISTO	Solfato ammonico 20/21	Nitrato ammonico 20/21	Nitrato di calcio 13/14	Nitrato di calcio 15/16	Calciocianamide 15/16
Luglio	3.080	2.850	2.555	2.935	2.900
Agosto	3.080	2.900	2.555	2.935	2.900
Settembre	3.140	2.950	2.595	2.980	2.940
Ottobre	3.180	3.000	2.635	3.025	3.000
Novembre	3.220	3.050	2.675	3.070	3.040
Dicembre	3.260	3.100	2.715	3.115	3.080
Gennaio	3.320	3.150	2.755	3.160	3.140
Febbraio	3.360	3.200	2.795	3.205	3.180
Da marzo a giugno	3.400	3.250	2.835	3.250	3.220

I prezzi sopraindicati per quintale di calciocianamide al titolo 15/16 valgono anche per la calciocianamide al titolo 20/21 riferiti però a 75 kg. di prodotto.

I prezzi stabiliti per i fertilizzanti azotati s'intendono per merce insaccata, peso lordo per netto, resa su mezzo di trasporto franco fabbrica, escluso imballaggio da fatturare a parte. Per le consegne alla rinfusa i prezzi sono riferiti al peso netto.

Per i ritiri diretti in fabbrica dei fertilizzanti azotati, con mezzi dell'acquirente, per quantitativi inferiori a 20 quintali, è consentita una maggiorazione di prezzo dell'1 %.

I compensi di distribuzione dei fertilizzanti azotati sono confermati nella misura stabilita dalla circolare n. 189 dell'8 settembre 1949 e cioè:

per i grossisti, L. 60 al quintale con l'avvertenza che tale compenso potrà essere aggiunto in fattura dai produttori nelle vendite ai commercianti che per l'intera campagna (1° luglio-30 giugno successivo) non ritirino complessivamente un quantitativo di almeno 2500 quintali di fertilizzanti azotati (bianchi e neri) per ritiri cumulabili da qualsiasi produttore;

per i rivenditori, L. 120 al quintale.

Per la calciocianamide 20/21, i compensi suddetti si applicano anche al sacco da 75 chili.

Restano immutate le disposizioni riguardanti le vendite dirette da produttore ad agricoltore e quelle relative alla determinazione dei prezzi al consumo.

CONCIMI COMPOSTI

Il prezzo massimo di vendita dei fertilizzanti composti, contenenti anidride fosforica ed azoto, sarà calcolato tenendo conto del numero medio delle unità garantite, valutate al prezzo di:

L. 83,50 per unità di anidride fosforica;
L. 159 — per unità di azoto ammoniacale;
L. 201 — per unità di azoto nitrico;
L. 198,70 per unità di azoto cianamidico.

L'ammontare risultante dalle suddette valutazioni potrà essere aumentato di non più del 10 % per la speciale lavorazione. Il totale rappresenta il prezzo massimo di vendita del fertilizzante composto, franco stabilimento produttore, merce nuda, spese di insaccatura a carico del fabbricante, imballaggio da conteggiare a parte.

La determinazione dei prezzi al consumo dei concimi composti sarà localmente fatta dai Comitati provinciali, secondo le norme relative ai concimi azotati.

Per quanto riguarda il fosfato biammonico si terrà conto dei seguenti compensi di distribuzione:

L. 80 al quintale per il grossista.
L. 180 al quintale per il rivenditore.

(2791)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 30 maggio 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Hugo Mameli y Passeroni, agente consolare onorario della Repubblica di Cuba a Milano.

(2792)

In data 30 maggio 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Goffredo Bollo Aravena, Console aggiunto del Cile a Genova.

(2793)

In data 30 maggio 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Don Onofre Vidal Oltra, Console generale del Cile a Genova.

(2794)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Giovanni Lombardi », in Torre Annunziata, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 maggio 1953, la Società cooperativa di consumo « Giovanni Lombardi », cooperativa socialista lavoratori, con sede in Torre Annunziata, costituita con atto 31 gennaio 1944 per notaio Giulio Matteo Tamburino, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile e si è affidata la liquidazione dell'ente al sig. Luigi Lucibelli.

(2813)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di consumo « La Sociale », con sede in Malagnino, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 maggio 1953, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di consumo « La Sociale », con sede in Malagnino, costituita con rogito in data 21 settembre 1947 del notaio Amelio Ferragni di Cremona ed è stato nominato commissario governativo il dott. Alessandro Dordoni, residente in Malagnino.

(2814)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e cattura dello scoiattolo in provincia di Pavia

Fino al 31 dicembre 1955, è vietata, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e la cattura dello scoiattolo nella provincia di Pavia.

(2780)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 131

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 12 giugno 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,93	628 —
» Firenze	624,90	626,50
» Genova	624,90	628 —
» Milano	624,92	628 —
» Napoli	624,87	627 —
» Palermo	624,92	628,06
» Roma	624,90	628 —
» Torino	624,93	626 —
» Trieste	624,93	—
» Venezia	624,90	628,75

Media dei titoli del 12 giugno 1953

Rendita 3,50 % 1906	65,70
Id. 3,50 % 1902	61,30
Id. 3 % lordo	70,30
Id. 5 % 1935	96,20
Redimibile 3,50 % 1934	79,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,975
Id. 5 % 1936	92,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,975

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 12 giugno 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,91
1 dollaro canadese	»	628 —

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 18.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,30 % (1934)	42835	182 —	Falco Mariettina moglie di Iachia Giacomo, Ettore e Rosina, questa ultima nubile, *fratelli* e sorelle di Gustavo, eredi indivisi di Falco Salvatore, dom. in Torino, con usufrutto a Lattes *Clorinda* fu Moise vedova di Falco Orazio, dom. in Torino.	Falco Mariettina moglie di Iachia Giacomo, Ettore e Rosina, quest'ultima nubile, *fratello* e sorelle di Gustavo, eredi indivisi di Falco Salvatore, dom. in Torino, con usufrutto a Lattes *Benedetta Linda* fu Moise vedova di Falco Orazio, dom. in Torino.
B. T. N. 5 % (1960)	761	17.750 —	De Grossi Antonio fu Ottavio, minore sotto la patria potestà della madre *Lonato* Teresa fu Adamo.	De Grossi Antonio fu Ottavio, minore sotto la patria potestà della madre *Lanata* Teresa fu Adamo.
Rend. 5 % (1935)	10522	10.335 —	Tagini Antonio e Giovanni di Vincenzo, eredi indivisi, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Vaudano *Paolo* fu Antonio e Rapello *Caterina* fu Secondo.	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Vaudano *Paolino* fu Antonio e Rapello *Teresa* fu Secondo.
Id.	10524	215 —	Tagini Antonio fu Vincenzo, con usufrutto come sopra.	Tagini Antonio fu Vincenzo, con usufrutto come sopra.
Id.	10525	215 —	Tagini Giovanni fu Vincenzo, con usufrutto come sopra	Tagini Giovanni fu Vincenzo, con usufrutto come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	70560	801,50	Ricciarelli *Adalgisa* fu Giocondo moglie di *Assetati* Stefano fu Augusto, dom. in Roma, vincolata per dote.	Ricciarelli *Alcisa* fu Giocondo moglie di *Assettati* Stefano fu Augusto, dom. in Roma, vincolata per dote.
Id.	140601	910 —	Come sopra.	Come sopra.

Ai termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 7 maggio 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(2333)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 4988 Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 18 giugno 1935, n. 1281 R/Gab. con cui al sig. Kaufmann Luigi fu Francesco, nato a Bolzano il 25 agosto 1876, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Gabelini;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 3 febbraio 1953 dalla sig.ra Gabelini Irmengarda fu Luigi, figlia maggiorenne del predetto, in atto residente a Tesimo;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/36435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949 relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763 Gab., del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 18 giugno 1935, n. 1281 R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla persona sottoindicata.

Per effetto di tale revoca il cognome della sig.ra Gabelini Irmengarda fu Luigi viene ripristinato nella forma tedesca di Kaufmann.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 13 maggio 1953

Il Vice Commissario del Governo: BENUSSI

(2609)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Approvazione del programma di esame per il conseguimento dei titoli professionali marittimi previsti dal regolamento 16 febbraio 1952, n. 328.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto l'art. 123 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 248, 250 e 251 del regolamento approvato con decreto Presidenziale 15 febbraio 1952, n. 328;

Decreta:

E' approvato l'unito programma di esame distinto con la lettera A-*bis* per gli ufficiali di vascello provenienti dai corsi normali dell'Accademia navale, i quali chiedano di conseguire il titolo di capitano di lungo corso, di aspirante capitano di lungo corso oppure di allievo capitano di lungo corso.

Roma, addì 25 maggio 1953

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

Il Ministro per la difesa
PACCIARDI

A-*bis*

Programma di esame per gli ufficiali di vascello provenienti dai corsi normali dell'Accademia navale aspiranti ad uno dei titoli professionali di cui agli articoli 248, 250 e 251 del regolamento per l'esecuzione del Codice per la navigazione (navigazione marittima).

L'esame consisterà in una prova orale della durata minima di 45 minuti e verterà sui seguenti argomenti:

1. — Cenno sull'organizzazione amministrativa, centrale e periferica della Marina mercantile. Principali attribuzioni dei comandanti e degli ufficiali di porto Attribuzioni marittime dei Consoli all'estero. Polizia tecnico-amministrativa dei porti Polizia sanitaria Obblighi del comandante secondo le leggi doganali dello Stato; compilazione e presentazione del manifesto di carico.

2. — Gente di mare di prima, seconda e terza categoria Titoli professionali della gente di mare Gradi di bordo.

Equipaggio Composizione e forza minima dell'equipaggio Contratto di arruolamento Collocamento della gente di mare. Infortuni e malattie.

Figura del comandante Facoltà e doveri del comandante prima della partenza, durante la traversata, all'arrivo in porto Tenuta del giornale nautico Carte di bordo.

Mansioni del comandante come ufficiale di stato civile Funzioni notarili Mansioni di polizia giudiziaria.

Reati marittimi e pene relative Diserzione, ammutinamento, insubordinazione, complotto Contravvenzioni marittime. Giurisdizione penale marittima Potere disciplinare.

3. — Natura giuridica, economica e politica della nave Regime pubblicistico della proprietà navale Immatricolazione Proprietario e armatore Impresa di navigazione Responsabilità dell'armatore e sua limitazione.

Contratti di utilizzazione della nave Polizza di carico Stallie e controstallie.

Privilegi e ipoteche Esecuzione forzata: sequestro, pignoramento, vendita giudiziale.

Contratto di assicurazione marittima: premio, rischio assicurato.

Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro Azione di avaria e azione di abbandono Avarie particolari e comuni Chirografo di avaria.

Regole di York e di Anversa.

4. — Regolamento di sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare Visite Convenzione di Londra del 1948.

Bordo libero Imbarco e trasporto di merci pericolose - Organizzazione antincendi a bordo e nei porti.

Navi addette al trasporto di passeggeri Trasporto di emigranti.

Principi e norme generali per lo stivaggio di carichi omogenei e di carichi generali Merci scorrevoli Precauzioni da adottare per le merci soggette a combustione spontanea, esplosive, infiammabili, corrosive, velenose, odoranti.

Stivaggio di oggetti molto pesanti o di grande volume Navi cisterna Trasporto di animali vivi Trasporto di merci facilmente deperibili.

Nota. — Il programma di esame è unico per il conseguimento dei tre titoli professionali di allievo capitano di lungo corso, aspirante capitano di lungo corso e capitano di lungo corso. La prova d'esame sarà più o meno rigorosa a seconda dell'importanza del titolo da conseguire.

(2688)

PREFETTURA DI FOGGIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1950.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto 15 novembre 1952, n. 40056, con il quale veniva approvata la graduatoria dei concorrenti al concorso di veterinario condotto vacanti in provincia di Foggia al 30 novembre 1950;

Visto il proprio decreto 15 novembre 1952, n. 40056, con il quale si provvedeva a dichiarare i vincitori del predetto concorso;

Visto il successivo decreto 12 gennaio 1953, n. 654, contenente variazioni alle assegnazioni in precedenza disposte;

Considerato che la condotta veterinaria di Sant'Agata di Puglia è rimasta priva di titolare per la rinuncia del vincitore designato e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tale posto;

Viste le dichiarazioni di rinunzia e di accettazione dei concorrenti interpellati per la sede suindicata;

Visto il combinato disposto degli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Carlucci Nicola è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Sant'Agata di Puglia (condotta unica).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Foggia, addì 19 maggio 1953

Il prefetto: D'AIUTO

(2630)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.